



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per
l'emersione del lavoro non regolare

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 21. settembre. 2009

Si assegna il numero 14 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2009

Publicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 18 del 01/10/2009

fonti I e II

DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Antonio Cantafora



LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



~~REGOLAMENTI REGIONALI~~



~~REGOLAMENTO REGIONALE~~ / / / / /, n.

Regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

~~La Giunta regionale ha approvato:~~

~~IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE~~

~~EMANA~~

~~il seguente regolamento:~~



Art. 1

Istituzione della Commissione

Con delibera della Giunta regionale n. 1138 del 28/12/2000, in attuazione di quanto disposto all'art. 78, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stata istituita la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non regolare, quale organo permanente della Regione, con sede Legale presso la Unioncamere Calabria, sita alla Via delle Nazioni n. 24 in Lamezia Terme (CZ), sede di Rappresentanza Istituzionale presso il Dipartimento 10 – Lavoro Catanzaro, e sede operativa in Cosenza, Via Monte San Michele, 3 per l'allocatione della Struttura tecnico amministrativa, cui al successivo art. 7, a supporto della Commissione.

La Commissione dovendo assicurare servizi operativi su tutto il territorio regionale può articolare inoltre la sua presenza, anche con personale in comando ai sensi dell'art. 78, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché con personale regionale, individuato dal Presidente della Commissione in base alle sue esigenze istituzionali, che verrà conseguentemente assegnato dai Dipartimenti della Regione Calabria alla Commissione.

La Commissione per le sue attività potrà richiedere appositi locali arredati presso i diversi Uffici della Regione .

Art. 2

Compiti, finalità e strumenti attuativi della Commissione

La Commissione tramite il Presidente svolge senza soluzione di continuità, compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale; di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali; di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione dei Quadri imprenditoriali e della Pubblica Amministrazione ovvero alla predisposizione di aree produttive attrezzate, che stipulino contratti di riallineamento retributivo o che partecipino a progetti di emersione, come previsto all'art. 78, comma 4 della Legge n. 448/98, nonché a progetti di sviluppo locale.

La Commissione svolge principalmente compiti di promozione, coordinamento, di indirizzo, di consultazione, elaborazione, studio e analisi del fenomeno. In particolare, elabora documenti di analisi e valutazione, esprime pareri e predispone proposte operative e normative sull'intera materia riguardante i rapporti di lavoro, le politiche per l'occupazione, lo sviluppo locale e per la formazione e l'emersione delle economie sommerse. Vigila per rendere compatibili le politiche del lavoro e le risorse Comunitarie a disposizione della Regione per promuovere politiche del lavoro che mirino alla regolarità, legalità, sicurezza e qualità del lavoro.

La Commissione, nella sua azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e irregolarità nel mondo del lavoro, cura e sviluppa tramite il Presidente e senza soluzione di continuità, gli opportuni rapporti di collaborazione e coordinamento con le Istituzioni locali, le Province, i Centri per l'Impiego e le Direzioni Ispettive del Lavoro, i Comuni, le Prefetture, le Questure, la Magistratura, le Forze dell'Ordine e della Sicurezza, le Università e il mondo della Scuola, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, le Associazioni che favoriscono la Legalità avviando iniziative unitarie volte a rafforzare e diffondere la cultura della legalità, per promuovere la "buona impresa" e il "buon lavoro".

Art. 3

Attività della Commissione

Le attività della Commissione mirano alla promozione dell'occupazione regolare e conseguentemente alla qualità del lavoro e dello sviluppo determinando le condizioni per avviare processi di emersione, con la finalità di contrastare le forme di lavoro irregolare attraverso un insieme integrato di strumenti informativi, formativi e normativi connessi alle opportunità di sviluppo occupazionale.

Gli strumenti operativi attuativi sono da individuare, in via prioritaria, nel coordinamento dell'attività economica regionale e nel potenziamento di una rete di servizi di consulenza e assistenza offerti agli operatori economici, integrati da un'imponente azione informativa e di comunicazione istituzionale.

La Commissione esercita una funzione di monitoraggio incentivando, attraverso specifici progetti, anche a valere, ove necessari, anche sulla programmazione comunitaria, una costante azione di informazione e di orientamento culturale rivolta all'opinione pubblica, avvalendosi dei media radiotelevisivi, portali internet e altri organi di stampa presenti sul territorio regionale e del sistema scolastico e formativo. Essa si doterà di un apposito Piano della Comunicazione Istituzionale.

La Commissione partecipa in tutte le sedi e negli organismi istituzionali previsti dal sistema di partenariato regionale nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria.

A tal fine la commissione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o, comunque utili, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, quali attività d'analisi e valutazione di dati per addivenire, in ultima fase, anche ad accordi e progetti tra i soggetti economici e sociali, pubblici e privati che ne risultano coinvolti.

La Commissione può partecipare a progetti a valere sui fondi ministeriali e comunitari, nell'ambito degli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quelle connesse all'emersione dell'economia per lo sviluppo locale e alle politiche per l'occupazione. Può inoltre prendere parte a progetti, a valere sui fondi comunitari, nazionali o regionali, promossi dai Dipartimenti.

Art. 4

Riunioni della Commissione e rapporti istituzionali

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese nella propria sede, o presso altre istituzioni, previa convocazione del Presidente.

Il Presidente della Commissione, in ragione della peculiarità delle questioni poste all'ordine del giorno, può invitare alle riunioni altri Enti, Associazioni o figure istituzionali capaci di dare un fattivo contributo al perseguimento dei fini istituzionali.

La Commissione discute, emenda ed approva le Relazioni programmatiche proposte dal Presidente.

La Commissione redige annualmente il Rapporto Regionale sull'Economia sommersa ed il Lavoro non regolare.

Prima della adozione del Bilancio regionale redige, altresì, un atto programmatico e di indirizzo, con il quale sono stabilite le linee di azione dell'organismo contenenti le principali aree omogenee di riparto delle risorse; devono, a tal fine, essere indicate in modo separato le risorse per il funzionamento e quelle per l'attività da destinare a: presidenza, componenti, struttura tecnico-amministrativa, esperti, collaboratori, tutor e attività.

L'atto programmatico, concertato nelle linee essenziali con il competente Dipartimento al Lavoro, viene approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza.

Le decisioni della Commissione, in seduta plenaria, sono assunte a maggioranza rispetto al numero dei presenti intervenuti alle riunioni.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

L'ordine del giorno dei lavori è redatto dal Presidente tenendo conto anche delle richieste avanzate dai singoli componenti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante proveniente dalla struttura tecnico amministrativa della Commissione. I verbali delle riunioni vengono raccolti in un apposito registro e custoditi a cura della struttura tecnico-amministrativa.

Il verbale di ogni riunione è approvato all'apertura della seduta successiva e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

La Commissione Regionale, tramite il Presidente, intrattiene rapporti con la Cabina di Regia per l'Emersione a livello Nazionale e con le 5 Commissioni Provinciali calabresi per l'Emersione, al fine di coordinarne l'azione sul piano regionale. Mantiene contatti con le restanti Commissioni Regionali e provinciali presenti sul territorio Nazionale e con tutte le altre strutture, enti o istituzioni, preposte alla promozione delle politiche per l'emersione e lo sviluppo locale e alla gestione di iniziative e/o interventi collegati.

Art. 5
Il Presidente

Il Presidente rappresenta istituzionalmente la Commissione assumendone la Rappresentanza di fronte a terzi e alla Legge.

Il Presidente viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica senza soluzione di continuità cinque anni, anche successivamente alla scadenza della vigente legislatura, al fine di garantire continuità temporale e incisività all'azione della Commissione.

Il Presidente potrà essere revocato solo per giustificato motivo, previa emanazione di nuovo decreto motivato con il quale il Presidente della Giunta Regionale conferisce, contestualmente, nuova nomina.

Il Presidente in carica potrà continuare a svolgere senza soluzione di continuità le proprie funzioni fino all'adozione di un decreto motivato di revoca e contestuale nuova nomina emesso con le modalità previste dal precedente capoverso.

Al fine di garantire l'immediata attuazione del presente regolamento e della delibera della Giunta Regionale del 09/11/2006 laddove prevede <<di dover assicurare la continuità delle attività istituzionali e tecnico-amministrative..., nonché la gestione della spesa>>, la Commissione è da considerarsi Organo della Regione Calabria.

Il Presidente, col supporto della Struttura tecnico/amministrativa, coordina senza soluzione di continuità le attività della Commissione e dispone l'attuazione degli indirizzi emanati dalla Commissione stessa.

Il Presidente ha facoltà di nominare Esperti, Tutor e Collaboratori. Può inoltre costituire Comitati Tecnico-Scientifici e Gruppi di Studio e di Lavoro, nonché di monitoraggio su specifiche problematiche attinenti la materia.

Il Presidente della Commissione indice Forum, Convegni, Incontri Nazionali con tutte le Commissioni costituite nelle altre regioni e con le cinque Commissioni provinciali della Calabria, ove costituite, sulle quali assume la funzione di coordinamento regionale.

Il Presidente ogni sei mesi relaziona al Presidente della Giunta regionale.

Al Presidente della Commissione, per tutta la durata del mandato, è attribuita, per 12 mensilità annue, una indennità di funzione pari a quella prevista per il Presidente del Comitato istituito dalla L.R. n. 2/2001 e successive modificazioni, per come definita dal primo comma dell'art. 13 della medesima legge, tenuto conto delle variazioni apportate dal D.P.G.R. n° 3 del 07/01/2009.

Allo stesso sono inoltre riconosciute le diarie e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per motivi istituzionali, nonché i relativi rimborsi per spese di Rappresentanza sostenute per incontri istituzionali anche fuori dalla regione, ed eventualmente all'estero, in presenza di scambi culturali con Comunità calabresi e/o Governi esteri, nonché per problematiche inerenti l'immigrazione, secondo quanto previsto per i Dirigenti Generali della Regione Calabria.

Al Presidente spettano, altresì, i rimborsi delle spese dei viaggi effettuati con mezzo proprio sostenute per raggiungere dal proprio luogo di residenza le diverse sedi della Commissione, nonché le diverse località per l'espletamento della funzione di rappresentanza della Commissione anche fuori regione.

La predetta indennità di funzione nonché le spese di trasferta, viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza, sono a carico del fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale autorizzato per le Attività e le Finalità della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare.

Art. 6

Componenti della Commissione

I componenti della Commissione, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, hanno un compito consultivo, di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

I Componenti della Commissione vengono nominati, su designazione delle Organizzazioni di appartenenza e degli Enti per come nel successivo capoverso, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni, anche successivamente alla scadenza della legislatura, al fine di garantire continuità temporale e incisività all'azione della Commissione.

Le Parti Sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale e nazionale e le Pubbliche Amministrazioni che possono proporre al Presidente della Giunta regionale propri componenti in seno alla Commissione, sono individuate nella delibera della Giunta regionale n. 1138 del 28/12/2000. Il Presidente della Commissione provvederà a raccogliere dalle Forze sociali e dagli Enti di cui alla predetta delibera le diverse segnalazioni di nomina che inoltrerà al Presidente della Giunta Regionale per l'emissione dei relativi Decreti.

Ai componenti la Commissione compete, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione, un gettone di presenza, per ogni seduta, pari ad € 103,29 oltre alle spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni.

Tali indennità sono a carico del fondo messo a disposizione della Regione per l'attività della Commissione.

Art. 7

Funzionamento - Struttura tecnico amministrativa

Per assicurare il funzionamento, a supporto della Commissione è istituita una struttura tecnico/amministrativa che svolge compiti e funzioni di produzione ed attuazione degli atti amministrativi e tecnici necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

La struttura tecnico/amministrativa dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione. Il Presidente può costituire un Ufficio di *Staff* tra il personale in servizio presso la Commissione che supporta l'azione dello stesso, affiancandolo in tutte le attività istituzionali, senza limitazione di orari, nel rispetto delle normative vigenti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ivi compresi i giorni festivi e oltre i normali orari di servizio, e senza ulteriore aggravio di spesa del capitolo di bilancio a disposizione della Commissione, con riposi compensativi. Detta disposizione verrà regolamentata con Direttiva del Presidente.

La Struttura tecnico/amministrativa è costituita dal personale previsto all'art. 78, comma 5, della Legge n. 448/98, nonché da esperti, collaboratori esterni e tutor previsti dal comma 4 dell'art. 78 della Legge n. 448/98 nominati direttamente dal Presidente. A detto personale si aggiunge il personale dipendente della Regione Calabria assegnato alla Commissione, su richiesta del Presidente della stessa, dai diversi Dipartimenti in ragione di specifiche professionalità. Gli oneri economici relativi alle retribuzioni complessive del personale assegnato dalla Regione alla Commissione restano a carico dei Dipartimenti di provenienza di ogni singola unità assegnata, per così come stabilito dall'art. 78, comma 5, della Legge n. 448/98.

Alla direzione della Struttura tecnico/amministrativa è preposto un Responsabile individuato dal Presidente della Commissione, sia nell'ambito del personale regionale e/o in servizio presso la struttura tecnico/amministrativa della Commissione, che all'esterno, attraverso la stipula di apposito contratto di collaborazione.

Tale responsabile della struttura tecnico/amministrativa dipende funzionalmente dal Presidente, a cui è demandata la gestione amministrativa e la responsabilità dei procedimenti.

Al Responsabile della Struttura tecnico/amministrativa è assicurata una indennità di funzione mensile, per 12 mensilità annue, non superiore all'indennità di posizione percepita dai Dirigenti di Servizio della Regione Calabria. Tale indennità, ove detto Responsabile sia individuato dal Presidente, tra il personale dipendente dalla Regione, assegnato in comando presso la Commissione, potrà gravare sul capitolo di bilancio riservato alle strutture speciali della Regione Calabria, ove il Dipartimento Personale disponga in tal senso.

Gli altri eventuali oneri del personale della struttura tecnico/amministrativa, per le attività e finalità della Commissione, se contrattualmente previsti, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per attività richieste dal Presidente e nei limiti delle disposizioni regionali vigenti in materia, graveranno sul fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale.

Art. 8 *Gestione della spesa*

La gestione del capitolo 2233114, assegnato in capo al Dipartimento 10-Lavoro e riservato al finanziamento delle attività ed alle spese di funzionamento della Commissione, sarà effettuata mediante Funzionario delegato, operante ai sensi della L.R. n. 8 del 4/02/2008, art. 50, da nominarsi con decreto del Dirigente del Dipartimento sopra citato. Il Funzionario delegato è autorizzato ad operare direttamente sul capitolo di bilancio 2233114, e tramite apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della Regione, a firma congiunta con l'addetto contabile nominato contestualmente al Funzionario Delegato.

La spesa autorizzata dal Presidente della Commissione, per attività istituzionali e di funzionamento, nel rispetto delle normative vigenti, relativamente al pagamento di fatture, ricevute fiscali e altra spesa regolarmente documentata, nonché quella relativa a rimborsi per diarie, spese di viaggio e rappresentanza, vitto e alloggio del Presidente, nonché i rimborsi spese autorizzati, da liquidare al Responsabile della Struttura tecnico-amministrativa e al personale in comando presso la Commissione, o ai Collaboratori a contratto, potrà essere liquidata direttamente dal Funzionario delegato, o richiedendo la procedura "paghe" del Settore Economico del Personale, già esistente.

L'indennità e le competenze di spettanza del Presidente della Commissione e del Responsabile della struttura potranno essere liquidate mensilmente dal Funzionario delegato e in caso di impossibilità o impedimenti tecnico-operativi dello stesso, potranno essere effettuati dal Dipartimento n. 7 - Organizzazione e Personale, su richiesta scritta del Dirigente Generale del Dipartimento 10- , con l'indicazione dell'importo finanziario necessario ed il relativo periodo di competenza ,con la quale il Settore Economico del Personale é autorizzato a prelevare direttamente sul capitolo 2233114, operando eventuali partite di giro.

Il Funzionario delegato, provvederà altresì al pagamento degli emolumenti ai diversi collaboratori a contratto individuati dal Presidente, che a vario titolo operano con la Commissione, ivi comprese le spettanze relative ai componenti la Commissione. In caso di impossibilità o impedimenti tecnico-operativi di quest'ultimo, il Dirigente del Dipartimento 10-Lavoro opererà secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.

Al Presidente, a cui spetta senza soluzione di continuità la Rappresentanza della Commissione nelle varie realtà territoriali e verso le diverse istituzioni, saranno concesse anticipazioni economiche per fare fronte a tutte le spese di diarie, di viaggio, di vitto, di alloggio e di rappresentanza occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni, da rendicontare al Funzionario delegato entro la fine di ogni anno solare.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento n. 2 del 11/11/2006, nonché gli atti e le norme eventualmente in contrasto.

Con l'approvazione del presente Regolamento, si regolano le attività ed il funzionamento della Commissione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge nazionale disciplinante la materia.

~~Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.~~

~~Catanzaro, li _____~~



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro.

23 SET. 2009



LOTIERO

ORIGINALE



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 21 SET. 2009

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare

N 630 del registro delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento Lavoro Personale Bilancio Presidente Commissione Personale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare B.U.R.C. 24 SET. 2009

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Table with 4 columns: Number, Name, Presente, Assente. Lists 11 members and their attendance status.

Inviata alla Corte dei Conti Il _____

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N _____ del _____ Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA Dr.ssa Angela Nicolace

L'Assessore L'Assessore On.le Mario Maiolo

Il Dirigente Generale Dott. Agostino Marinella

Manuela ...

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio

IL DIRIGENTE Dott. Antonio Vadala

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO,

CHE la Legge n. 488 del 23.12.1998, recante misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, all'art. 78 ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per l'Emersione del lavoro non regolare;

CHE a livello Provinciale e Regionale sono istituite presso le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, Commissioni con Compiti di analisi del lavoro Irregolare a livello regionale e territoriale, di promozione, di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzate in particolare all'accesso al credito agevolato, alla predisposizione di Progetti di emersione e sviluppo locale, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate che stipulano contratti di riallineamento retributivo;

CHE con deliberazione del 28.12.2000 n. 1138, la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 78 comma 4 della Legge 488/98, ha istituito la Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non Regolare, con sede legale in Lamezia presso l'Union Camere e sede Operativa in Cosenza presso gli Uffici della Regione Calabria alla Via Monte San Michele, n. 3;

CHE con Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 11/11/2006 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione, che per la sopravvenienza di nuova legislazione in materia e per motivazioni logistico/amministrative, soprattutto per quanto riguarda le modalità di gestione della spesa, necessita di opportune e sostanziali modifiche;

CHE con la L.R. n. 7/2001 art. 11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è stato istituito il capitolo 2233114 dello stato di previsione della spesa per le Finalità e le Attività della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non Regolare;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 248 del 10.10.2005, è stata rinnovata la Commissione per l'Emersione del Lavoro non Regolare, insediatasi regolarmente in data 14/11/2005;

CHE successivamente, dopo alcuni avvicendamenti, con D.P.G.R. n. 3 del 7/1/2009 è stato nominato Presidente il Sig. Benedetto Di Iacovo e contestualmente a tale nomina, è stata trasferita la competenza della gestione del capitolo di spesa della Commissione, dal Dipartimento Presidenza al Dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;

RITENUTO necessario adottare alcune modifiche al regolamento per il funzionamento della Commissione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi e di spesa della stessa, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 5 (lett. a) della Legge Regionale 04 settembre 2001 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO altresì di dover assicurare, senza soluzione di continuità, il prosieguo delle attività istituzionali e tecnico-amministrative della "Commissione", attraverso la figura del Presidente e del Responsabile della struttura, nonché la gestione della spesa;

TENUTO CONTO dei numerosi progetti messi in atto dalla Commissione, nonché dell'esigenza di procedere speditamente alla redazione e pubblicazione del VI Rapporto sull'Economia sommersa ed il Lavoro irregolare nella Regione Calabria, azioni coerenti con l'avvertita esigenza della Giunta Regionale di promuovere e sostenere idonei processi di emersione in Calabria, tendenti a favorire, per come prevede l'Unione Europea ed il protocollo di Lisbona, politiche di regolarità, qualità e sicurezza sul lavoro i cui compiti sono affidati alla Commissione regionale per l'Emersione;

TENUTO CONTO ALTRESI' delle sollecitazioni indirizzate al Presidente della Giunta Regionale da parte dei Rappresentanti degli Enti Previdenziali, di Vigilanza, dell'Unioncamere e delle maggiori e rappresentative Forze Sociali della Regione, in ordine all'opportunità di rendere il regolamento di funzionamento della Commissione coerente con le strategie di Lisbona;

RILEVATO che la presente delibera non comporta aggravio di spesa alcuno;

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 7 del 2 maggio 2001;

VISTO l'art. 43 dello Statuto della Regione Calabria;

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore al Lavoro, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, nonché della espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, a voti unanimi

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il presente Regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non Regolare, il cui testo, composto di nove articoli, è allegato alla presente Delibera e ne fa parte integrante e sostanziale.
2. Di abrogare il precedente Regolamento n. 2 del 11/11/2006.
3. Di stabilire che il Regolamento oggetto della presente Delibera ha effetti immediati.
4. Di demandare al Dipartimento-10 Lavoro Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, per quanto di propria competenza, l'esecuzione del presente provvedimento.
5. Di disporre la notifica del presente atto al Presidente della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non regolare, al Dipartimento 7 - Organizzazione e Personale ed al Dipartimento 4 - Bilancio e Patrimonio, per quanto di propria competenza.
6. Di disporre la pubblicazione immediata del presente atto sul B.U.R. Calabria.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto
come appresso:

Il presidente: Loiero

Il Segretario generale: Durante

Il segretario

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO